

**REGIONE TOSCANA**  
**Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale**  
**Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi**

DECRETO 15 aprile 2021, n. 6025  
 certificato il 15-04-2021

**Dichiarazione sede farmaceutica n. 37 vacante di titolare e relativa offerta in prelazione all'Amministrazione Comunale di Firenze.**

IL DIRIGENTE

Atteso che il Comune di Firenze con la determinazione dirigenziale n. DD/2021/01683 del 19/03/2021, disponeva la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede n. 37 del Comune di Firenze, ubicata in Via della Scala n.61/R, a seguito di decesso del titolare;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare la sede farmaceutica di cui trattasi vacante di titolare;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/00, il Dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche che si rendano vacanti e relativa offerta in prelazione alle amministrazioni comunali;

Visto l'articolo 9 della legge n. 475/1968 che disciplina l'istituto della prelazione ed in particolare prevede che, nel caso la sede farmaceutica vacante sia unica, si segua il criterio dell'alternanza tra prelazione e concorso;

Rilevato pertanto che ricorrono i presupposti per offrire in prelazione all'amministrazione comunale di Firenze la sede farmaceutica n. 37;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 362/1991, la facoltà del Comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, è sospesa per tre anni qualora il Comune abbia trasferito la titolarità della farmacia;

Ribadito che l'Amministrazione Comunale di Firenze, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve deliberare la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di dichiarare la sede farmaceutica n. 37 del

Comune di Firenze vacante di titolare in conseguenza del provvedimento dirigenziale di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia per decesso del titolare;

2. di offrire in prelazione, ai sensi l'articolo 9 della legge n. 475/1968, all'Amministrazione Comunale di Firenze la sede farmaceutica n. 37;

3. di notificare il presente decreto all'Amministrazione Comunale di Firenze, affinché entro 60 giorni dalla notifica del presente atto deliberi la volontà di accettare la sede offerta in prelazione;

4. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di mancata adozione della delibera di cui al punto 3, l'Amministrazione Comunale sarà dichiarata decaduta dal diritto di prelazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Il Dirigente*  
 Claudio Marinai

**REGIONE TOSCANA**  
**Direzione Competitività Territoriale della Toscana e**  
**Autorità di Gestione**  
**Settore Attività Internazionali**

DECRETO 11 aprile 2021, n. 6033  
 certificato il 15-04-2021

**PC ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020.**  
**Approvazione Lista Controllori primo livello 2021.**

IL DIRIGENTE

Visti i Regolamenti comunitari e successive modificazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:

- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio "recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" per la programmazione 2014-2020;

- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020;

- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014- 2020;

- Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione Europea, del 4 marzo 2014 che Integra il Regolamento (UE) n. 1299/2013, introducendo norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in relazione a specifiche categorie di spese;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea, dell’8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Coesione e al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

Viste le note dell’ “Expert group on European Structural and Investment Funds” (EGESIF) che assiste la Commissione nell’applicazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione esistenti:

- Nota EGESIF n. 14-0012\_02 final del 17/09/2015 “Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione” che fornisce agli Stati membri orientamenti pratici sull’applicazione dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013. Contiene orientamenti specifici sulle verifiche di gestione nell’ambito dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea;

- Nota EGESIF\_15-0008-02 del 19/08/2015 “Guidance for Member States on the Drawing of Management Declaration and Annual Summary” che fornisce orientamenti pratici agli Stati Membri sulla redazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e la Sintesi annuale di cui all’ articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 (c.d. Regolamento finanziario dell’UE);

Con riferimento all’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, fornisce orientamenti specifici sulla selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito dei Programmi di cooperazione, sulle informazioni che l’Autorità di Gestione (AG) deve riportare nella sintesi annuale in merito alle verifiche svolte dai controllori designati;

Visto la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 giugno 2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successive modifiche assunte con Decisioni della Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018 e n. 6318 del 24.9.2018 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 1182 del 29/10/2018;

Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana” e ssmm;

Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta designata dall’Autorità di Audit del Programma, come previsto dalle normative UE sopra richiamate, con Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre 2016;

Visto il documento “Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” inviato in data 14 dicembre 2016 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF) Prot. 97261 in cui vengono descritte le caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (di seguito anche CTE);

Considerato che il documento inviato dal MEF contiene indicazioni sulle specificità dei modelli organizzativi attuabili in relazione alla diversa collocazione geografica delle Autorità designate e orientamenti generali sull’esecuzione delle verifiche ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dove in particolar modo viene richiesto alle AG di prevedere modalità di verifica della qualità dei controlli di I livello.

Visto il “Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti Sezione D - La gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli” approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia Maritime” in data 29/12/2017 con Prot. AOOGR/0624124/F.45.70,

in cui erano state anticipati gli orientamenti del MEF confermati nelle ssmm;

Considerato che la Lista di controllori di primo livello formata da esperti individuali sarà utilizzata dai beneficiari del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020, che partecipano all'operazione dei territori delle Regioni Liguria, Sardegna e Toscana che si avvarranno di tale strumento per il conferimento dell'incarico di attività di verifica delle spese e che tutti i costi della prestazione saranno imputati sulle voci di bilancio dei singoli Beneficiari;

Preso atto delle "Caratteristiche generali del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020", in cui si stabilisce che i controllori dovranno esser soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, iscritti da almeno un triennio nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (o in alternativa nel Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39);

Dato atto che la Giunta regionale con delibera n. 48 del 25.01.2010 "Approvazione della direttiva in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative attribuiti dalle direzioni generali della Giunta regionale" ha previsto che l'amministrazione può istituire un elenco di esperti esterni suddivisi per tipologie di settori di attività ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001;

Visto l'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. 165/01 (così come modificato dall'art. 46 comma 1 Legge n. 133 del 2008) in cui si prevede che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

Ritenuto necessario, in attuazione a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 48 del 25/01/2010 su citata, di acquisire mediante l'avviso pubblico, espletato con decreto nr. 2783 del 15.02.2021, le richieste d'iscrizione per l'istituzione di una "Lista di controllori di primo livello" per lo svolgimento dell'attività di verifica delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Considerato che la Regione Toscana, in quanto beneficiaria del Programma di Cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia Marittimo" 2014-2020, rientra tra i soggetti che potranno utilizzare la Lista al fine di selezionare l'esperto al quale conferire l'incarico;

Preso altresì atto che la citata direttiva approvata

con delibera di Giunta regionale n. 48 del 25.01.2010 stabilisce i presupposti giuridici e le procedure da seguire per il conferimento di incarichi professionali;

Stabilito che la Regione Toscana, al fine di conferire un eventuale incarico, applicherà i criteri di selezione che saranno esplicitati con l'approvazione del decreto dell'elenco dei controllori e che ogni singolo beneficiario italiano comunicherà ai controllori estratti "dall'elenco dei controllori" i propri criteri di selezione ai sensi dell'art 7, comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 così come modificato dall'art. 46 comma 1 Legge n.133 del 2008, che stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Considerato che gli interessati hanno presentato richiesta di iscrizione alla Lista entro il termine previsto dall'avviso pubblico approvato col succitato decreto n. 2783/21 e alla scadenza dello stesso sono pervenute complessivamente n. 41 candidature;

Considerato l'esito della verifica formale dei requisiti richiesti sul totale delle candidature presentate;

Preso atto che le richieste di candidatura di n. 11 candidati non possono essere accettate ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 1 del decreto n. 2783 del 15.02.2021 perché pervenute fuori termine;

Dato atto che i 11 candidati, indicati nell'allegato B del presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, per i motivi espressi al precedente capoverso, sono esclusi dalla "Lista dei controllori di primo livello";

Dato atto che i 30 candidati, indicati nell'allegato A al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, sono inclusi nella "Lista dei controllori di primo livello" e che tale inserimento non impegna la Regione Toscana al conferimento di alcun incarico e sono inseriti nell'elenco di punteggio o altre classificazioni di merito;

Considerato inoltre che la "Lista dei controllori di primo livello" potrà essere utilizzata anche per il controllo delle spese relative all'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020;

Dato atto che l'individuazione del controllore da parte dei beneficiari/partner italiani sarà effettuata con un

generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo on-line;

DECRETA

- di approvare la “Lista dei controllori di primo livello” senza attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che l’inserimento in tale Lista non impegna l’Amministrazione al conferimento incarico;

- di approvare la lista delle candidature escluse, come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stabilire che l’individuazione del controllore da parte dei beneficiari/partner italiani del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-

Francia Marittimo 2014-2020 sarà effettuata con un generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo on-line;

- di dare atto che la “Lista dei controllori di primo livello” potrà essere utilizzata anche per il controllo delle spese relative all’Asse 5 “Assistenza Tecnica” del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

*Il Dirigente*

Mara Sori

---

---